

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	07 giugno 2011
Ordine del giorno	<p>1) PROSIEGUO DELL'ANALISI DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I CRITERI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N. 22, ATTUATIVI DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE (MID) – D.M. 18/01/2011 N. 31 E D.M. 18/01/2011 N. 32</p> <p>2) CONFRONTO SU QUANTO EMERSO IN SEDE DI INCONTRI FORMATIVI ED INCONTRI ISTITUZIONALI IN MERITO AI DD.MM. DI CUI AL PUNTO 1) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITA' DELLA SCIA</p> <p>3) NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE DA PARTE DEL MSE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI CRONOTACHIGRAFI CEE/TACHIGRAFI DIGITALI</p> <p>4) VARIE ED EVENTUALI</p>
Presenti	<p>Bonavota Antonio - CCIAA Bologna Matteucci Giuseppe - CCIAA Parma Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia Sansavini Massimo – Cottignoli Emma CCIAA di Forlì Cesena Lelli Riccardo - Bonazzi Enrico – CCIAA di Ferrara De Gironimo Pietro – CCIAA Ravenna Biolchini Rita - Taddia Marco – CCIAA Modena Pecorella Maurizio - Avanzolini Andrea - CCIAA di Rimini Pagano Mauro – CCIAA di Pesaro ed Urbino</p>
Assenti	CCIAA di Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) PROSIEGUO DELL'ANALISI DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I CRITERI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N. 22, ATTUATIVI DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE (MID) – D.M. 18/01/2011 N. 31 E D.M. 18/01/2011 N. 32</p>

I presenti provvedono al prosieguo ed al termine della lettura e disamina del D.M. 18/01/2011 N. 32 (MI-005). Dal confronto scaturiscono ulteriori ed utili chiarimenti in merito ad aspetti tecnici ed operativi. Il coordinatore del gruppo Dott.ssa Penna riassume i contenuti dei chiarimenti di natura operativa ottenuti nell'ambito di un incontro nazionale e riportati dal referente Unioncamere del gruppo di lavoro Dott. Lenzi. In particolare si riferisce che è stato chiarito quanto segue:

- la domanda di autorizzazione va presentata in bollo
- la domanda di autorizzazione va presentata dal soggetto interessato direttamente ad Unioncamere e sarà prevista una procedura di comunicazione alla CCIAA competente per territorio
- la competenza territoriale sarà quella in cui ha la sede operativa il soggetto interessato (ovviamente nel caso in cui sede legale ed operativa siano ubicate in province diverse)

Il coordinatore riferisce inoltre che non sono stati ancora stabiliti l'ammontare, la natura giuridica e le modalità di versamento dell'importo che dovrà essere corrisposto dai soggetti interessati. Per quanto riguarda l'applicabilità delle prescrizioni del R.D. per le fattispecie da gestire con ordine di aggiustamento o di sequestro, si riporta che è emersa l'opportunità di dare applicazione all'art. 692 del C.P. successivamente depenalizzato. A tale proposito i componenti del gruppo si confrontano in merito all'applicazione di tale articolo nei casi di smarrimento del libretto metrologico da parte dell'utente metrico. In particolare viene concordato che il non rispetto delle norme di legge richiamato dal 692 sia da riferire a quanto prescritto all'art.14 del D.M. 18/01/2011 N. 32 e non a quanto prescritto all'art.7 c.1-a del D.M. 182/00.

Per quanto riguarda le problematiche connesse al contrassegno rosso di non conformità descritto nell'allegato III nonché le altre criticità riportate nel verbale della riunione precedente, si riferisce che Unioncamere nazionale ha preso nota e fornirà appena possibile i chiarimenti richiesti. Il gruppo ha poi provveduto all'analisi di un prototipo di libretto metrologico implementato dal Dott. Casini della CCIAA di Bologna a seguito delle necessità espresse nella riunione precedente dai componenti del gruppo di predisporre un libretto metrologico conforme alla norma ma contestualmente di agevole compilazione e conservazione .

2) CONFRONTO SU QUANTO EMERSO IN SEDE DI INCONTRI FORMATIVI ED INCONTRI ISTITUZIONALI IN MERITO AI DD.MM. DI CUI AL PUNTO 1) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITA' DELLA SCIA

Il coordinatore riferisce ai componenti del gruppo che in ambito nazionale si è aperta una discussione in merito all'opportunità di applicare la SCIA ai laboratori ex DD.MM. N. 31 e 32 18/01/2011. Il coordinatore riferisce altresì che in merito ha provveduto a contattare la Provincia e la Motorizzazione civile per sapere se la SCIA trova applicazione per le autofficine che vengono autorizzate da questi Enti alla revisione degli autoveicoli ed al caricamento nel sistema informatico nazionale delle revisioni effettuate; difatti, pur

trattandosi di normative ed ambiti tecnici diversi, la verifica periodica degli strumenti metrici e la revisione degli autoveicoli hanno in comune la necessità di un'istruttoria autorizzativa tecnica oltre che documentale e la peculiarità che un soggetto privato provvisto di autorizzazione attesta la conformità rispetto alle leggi vigenti di un veicolo piuttosto che di uno strumento di misura; tale attestazione di conformità ha validità su tutto il territorio nazionale e viene annotata in un elenco consultabile delle pubbliche amministrazioni/autorità e dai soggetti interessati; tale circostanza crea un affidamento nel cittadino cui è stato reso il servizio e qualora si applicasse la SCIA la norma dovrebbe prevedere una sorta di azione correttiva rispetto alle attestazioni di conformità emesse in carenza di requisiti successivamente riscontrata. E' esperienza condivisa di tutti i componenti del gruppo di lavoro che spesso le imprese che intendono essere autorizzate a svolgere la verifica periodica presentano pratiche dalle quali si evincono carenze procedurali ed una dotazione strumentale non adeguata e/o insufficiente per svolgere la propria attività; probabilmente ciò è dovuto al fatto che la normativa tecnica ,oltre ad essere poco conosciuta, è complessa e diversificata e la dotazione strumentale nonché le procedure di verifica vanno adeguate alla tipologia di strumento per il quale il soggetto interessato intende chiedere l'autorizzazione ad eseguire la verifica periodica.

3) NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE DA PARTE DEL MSE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI CRONOTACHIGRAFI CEE/TACHIGRAFI DIGITALI

Il coordinatore riferisce che nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi in materia di cronotachigrafi CEE/digitali, il MISE nei recenti invii delle autorizzazioni concesse, ha istituito la prassi di allegare la copia conforme del provvedimento sebbene non richiesta dalla CCIAA avente competenza territoriale ed inoltre non specifica nella nota di accompagnamento che l'originale va rilasciato dopo regolarizzazione con la prescritta imposta di bollo. Alcuni dei presenti si chiedono pertanto se il provvedimento è ancora da assoggettare a tale imposta ed, in caso affermativo, se anche la copia conforme è da regolarizzare in tal senso. Qualche presente comunica che da quando è stata istituita questa prassi non richiede più l'apposizione della marca da bollo mentre altri componenti riferiscono che non hanno modificato le procedure rispetto al passato.

4) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da segnalare.

Orientamenti assunti

1) PROSIEGUO DELL'ANALISI DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I CRITERI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N. 22, ATTUATIVI DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE (MID) – D.M. 18/01/2011 N. 31 E D.M. 18/01/2011 N. 32

I presenti giudicano il prototipo di libretto metrologico proposto molto puntuale e completo rispetto a quanto

prescritto dalla norma e ritengono che sarebbe opportuno che il documento venisse adottato quanto prima da tutta la regione in maniera uniforme dopo aver apportato le seguenti implementazioni:

- prevedere più campi (o modalità equivalenti) che identificano l'utente al fine di gestire i numerosi subentri
- prevedere la voce "attività ispettiva"
- aggiungere delle pagine per la gestione delle sottounità MID
- prevedere l'annotazione RILASCIATO IL (data) IN (luogo) AL SIG.....IN QUALITA' DI.....

I componenti del gruppo ribadiscono a tale proposito la necessità che la consegna del libretto metrologico effettuata dagli uffici camerati avvenga mediante riscontro con ricevuta sottoscritta al fine di rendicontare l'avvenuto rilascio all'utenza e di responsabilizzarla. Inoltre, coerentemente con quanto è emerso dalla discussione, se lo smarrimento si ritiene fattispecie sanzionabile, occorre avere evidenza documentale del rilascio. Si concorda che la ricevuta di cui sopra possa anche essere riportata in calce ai rapporti di accertamento.

2) CONFRONTO SU QUANTO EMERSO IN SEDE DI INCONTRI FORMATIVI ED INCONTRI ISTITUZIONALI IN MERITO AI DD.MM. DI CUI AL PUNTO 1) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITA' DELLA SCIA

I componenti del gruppo auspicano che la SCIA non venga applicata prima di sostanziali modifiche normative a maggior tutela delle ricadute sull'utenza e sulla tutela della fede pubblica in caso di accertata carenza di requisiti procedurali o strumentali in capo al soggetto richiedente l'autorizzazione ad operare le verifiche successive. Si auspica altresì che, qualora nelle sedi opportune si decida l'applicabilità della SCIA, venga attivata una procedura per la proposta di una modifica normativa che preveda una deroga per il caso in specie e quelli analoghi.

3) NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE DA PARTE DEL MSE DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI CRONOTACHIGRAFI CEE/TACHIGRAFI DIGITALI

Si concorda di chiarire le problematiche emerse nelle sedi opportune e di riferire nelle prossime riunioni del gruppo.

Data e o.d.g. prossima riunione

07/07/2011

Bologna,

Firma coordinatore